

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 luglio 2009.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (Intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (Regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Provvedimento n. 2720).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, secondo cui l'ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati;


VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari ed, in particolare, l'articolo 23 che stabilisce che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP e la COVIP sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX e di cui all'articolo 183 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di apportare alcune modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, in considerazione dell'esperienza applicativa della disciplina dallo stesso recata;

RITENUTA altresì la necessità, in attuazione dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di apportare modifiche all'articolo 11, comma 4, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, per adeguare i massimali minimi di copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile cui sono tenuti gli intermediari iscritti nelle sezioni A o B del registro, tenuto conto che l'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo registrato nel periodo di osservazione previsto dalla direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa è stato pari al 12,08%;



ADOTTA
il seguente Provvedimento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 2, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, la lettera z) è sostituita dalla seguente:
“z) “responsabili dell'attività di intermediazione”: le persone fisiche che, nell'ambito della società per la quale operano, hanno funzioni direttive e poteri decisionali con correlate responsabilità ed esercitano funzioni di direzione, coordinamento e controllo dell'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa svolta dalla società”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
 - a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Per le persone fisiche iscritte nelle sezioni C o E del registro da almeno tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del provvedimento che indice la sessione d'esame, la prova d'idoneità consiste in un esame scritto.”;*
 - b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: *“5 bis. Per i candidati che intendono esercitare l'attività di intermediazione riassicurativa e che sono già iscritti nelle sezioni A o B del registro quali intermediari assicurativi o che hanno già superato la prova di idoneità per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa ai sensi del presente articolo, l'esame scritto verte sulle materie di cui al comma 5.”;*
 - c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“I candidati che sostengono esclusivamente l'esame scritto ai sensi del comma 1 sono considerati idonei se riportano un punteggio non inferiore a settanta centesimi.”.*

Art. 3

(Modifiche all'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
 - a) *per ciascun sinistro, un milione e centoventimiladuecento euro;*
 - b) *all'anno globalmente per tutti i sinistri, un milione e seicentottantamilatrecento euro.**Nel caso di polizze che prevedono coperture cumulative, i suddetti limiti minimi sono riferiti a ciascun intermediario di cui alle sezioni A o B che richiede l'iscrizione.”.*



Art. 4

(Modifiche all'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 12 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 16 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui rispettivamente all'allegato n. 1 per la sezione A e n. 2 per la sezione B."

Art. 6

(Modifiche all'articolo 18 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 18, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 le parole: "secondo il corrispondente schema di cui agli allegati del gruppo n. 1" sono sostituite dalle parole: "mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 3".

Art. 7

(Modifiche all'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 4."

Art. 8

(Modifiche all'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 24 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La domanda di iscrizione è redatta mediante compilazione del modello di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5. In caso di soggetti già iscritti nella sezione E la domanda è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 6, secondo quanto disposto dall'articolo 28 bis."

Art. 9

(Modifiche all'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 25 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, il comma 2, è sostituito dal seguente:



“2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 bis, le istruttorie relative alle domande di iscrizione al registro si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 26 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
 - a) il comma 2, è sostituito dal seguente: *“2. Per i soggetti iscritti nella sezione E, in caso di comunicazione di interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, salvo che il soggetto svolga l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa per altri intermediari, l'ISVAP procede alla cancellazione d'ufficio.”;*
 - b) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. La domanda di cancellazione dal registro è redatta mediante compilazione dei corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2 o n. 4.”.*

Art. 11

(Modifiche all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 27, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
“c) venga presentata apposita domanda di reinscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 12, 18 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 3 o n. 5.”.

Art. 12


(Modifiche all'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 28, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) venga presentata apposita domanda di reinscrizione, con le modalità stabilite da uno degli articoli 16, 20 o 24 e secondo i corrispondenti quadri dei modelli di cui agli allegati n. 1, n. 2, n. 4 o n. 5.”.

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 28 bis nel Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. Dopo l'articolo 28 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è inserito il seguente:
 - “Art. 28 bis (Avvio e modifica di un rapporto di collaborazione con un intermediario già iscritto nella sezione E) - 1. Ai fini dell'avvio di un rapporto di collaborazione con persone fisiche e società già iscritte nella sezione E, l'intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D che intende avvalersene presenta all'ISVAP apposita domanda di iscrizione, in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo.*
 - 2. La domanda di cui al comma 1 è redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 6.*
 - 3. L'ISVAP, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, procede, sulla base dell'istruttoria con esito positivo, all'iscrizione nel registro della persona fisica o della*



società in qualità di addetto dell'intermediario che ha presentato la domanda. Si applica l'articolo 25, comma 1.

4. Qualora le persone fisiche e le società di cui al comma 1 per le quali è stata chiesta l'iscrizione quali addetti di altro intermediario cessino di esercitare l'attività di intermediazione per il precedente intermediario, quest'ultimo presenta all'ISVAP una comunicazione di interruzione del rapporto secondo il modello di cui all'allegato n. 5 bis. Si applica l'articolo 36, comma 6.”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 29 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 29 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le persone fisiche iscritte nel registro possono passare ad altra sezione a condizione che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), e sia presentata all'ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all'allegato n. 9. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di intermediari provenienti dalle sezioni C od E, l'impresa o l'intermediario per il quale è svolta l'attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l'interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell'allegato n. 9.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il passaggio ad altra sezione del registro delle società è consentito a condizione che sia presentata all'ISVAP apposita domanda in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo e secondo i corrispondenti quadri del modello di cui all'allegato n. 9 e che le società richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione nella sezione di destinazione. In caso di passaggio ad altra sezione del registro di società provenienti dalla sezione E, l'intermediario per il quale è svolta l'attività presenta domanda di cancellazione dalla sezione di provenienza, comunicando l'interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 36, comma 6, mediante compilazione del corrispondente quadro dell'allegato n. 9.”.

Art. 15

(Modifiche all'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 31, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole: “, redatta secondo i corrispondenti schemi di cui agli allegati del gruppo n. 4” sono sostituite dalle parole: “, redatta mediante compilazione del modello di cui all'allegato n. 10.”.

Art. 16

(Modifiche all'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 36 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
 - a) al comma 1, lettera b):
 - 1) nell'alinea, le parole: “entro dieci giorni lavorativi” sono sostituite dalle parole: “entro venti giorni lavorativi”;




- 2) il punto 1) è soppresso;
 - 3) al punto 2), le parole: “o di comunicazione ai sensi dell’articolo 33, ovvero di quelli di cui al precedente punto 1)” sono soppresse;
 - 4) il punto 3) è soppresso;
 - 5) al punto 4, le parole: “sezioni A, B o D,” sono sostituite dalle parole: “sezioni A o B,”
 - 6) dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente: “Nel caso in cui le informazioni riguardino le nomine e le cessazioni di soggetti iscritti nelle sezioni A o B del registro ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera a), gli obblighi di comunicazione sono a carico esclusivamente delle relative società.”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Gli intermediari temporaneamente non operanti iscritti nelle sezioni A o B, in caso di ripresa dell’attività ne danno comunicazione all’ISVAP entro cinque giorni lavorativi dal termine del periodo di inoperatività. La ripresa dell’attività è subordinata al possesso della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui agli articoli 11 o 15, che deve avere decorrenza dalla data di avvio dell’operatività, nonché per gli intermediari persone fisiche al conseguimento dell’aggiornamento professionale di cui all’articolo 38 in caso di inoperatività protratta per oltre un anno. La comunicazione di avvio dell’operatività con la relativa attestazione concernente la sussistenza della copertura della polizza di assicurazione della responsabilità civile, nonché l’eventuale aggiornamento professionale è redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 11.”;
 - c) al comma 3, le parole: “, secondo quanto specificato nello schema di cui all’allegato n. 5A,” sono sostituite dalle parole: “, secondo quanto specificato nello schema di cui all’allegato n. 12,”;
 - d) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Le informazioni indicate nel comma 3 sono trasmesse all’ISVAP dalle imprese, utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento A annesso all’allegato n. 12 al presente Regolamento.”;
 - e) il comma 6, è sostituito dal seguente: “6. Le imprese e gli intermediari che si avvalgono rispettivamente di soggetti iscritti nelle sezioni C od E, in caso di interruzione del rapporto sono tenuti a darne comunicazione all’ISVAP secondo il modello di cui rispettivamente, all’allegato n. 3 e 5 bis, entro dieci giorni lavorativi dalla data dell’interruzione o a documentare, nel medesimo termine, le cause giustificative della mancata presentazione della comunicazione.”;
 - f) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “7. Le informazioni di cui alle tabelle dell’allegato n. 3 al presente Regolamento possono essere trasmesse all’ISVAP utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nel documento C annesso al medesimo allegato n. 3.”.

Art. 17

(Modifiche all’articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All’articolo 38 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
“4. Gli intermediari persone fisiche iscritti nelle sezioni A o B del registro e temporaneamente non operanti non sono tenuti, durante il periodo di inoperatività, all’aggiornamento professionale periodico di cui al comma 1. In ogni caso, se il periodo di inoperatività ha una durata superiore ad un anno, ai fini della ripresa dell’attività ai sensi dell’articolo 36, comma 2, gli intermediari devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal comma 1.



5. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'aggiornamento professionale previsto dal medesimo comma nei casi di:

- a) gravidanza, parto, adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori;
- b) grave malattia o infortunio.

L'esonero, in caso di gravidanza, compete dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza sino ad un anno successivo alla data del parto, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute. L'esonero dovuto ad adempimento di doveri collegati alla maternità o alla paternità in presenza di figli minori, a grave malattia o ad infortunio compete limitatamente al periodo di durata dell'impedimento. Decorso un anno dall'ultimo aggiornamento professionale, ai fini della ripresa dell'attività, i soggetti di cui al comma 1 devono aver effettuato un aggiornamento professionale di livello almeno pari a quello previsto dal medesimo comma.”.

Art. 18


(Modifiche all'articolo 42 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 42, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sono soppressi i seguenti periodi: *“In caso di addetti di intermediari iscritti nella sezione E, il possesso dei suddetti requisiti è accertato dagli intermediari per cui questi ultimi svolgono l'attività. I corsi di formazione professionale sono tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali gli intermediari iscritti nella sezione E operano o delle relative imprese preponenti”.*

Art. 19

(Inserimento dell'articolo 44 bis nel Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. Dopo l'articolo 44 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è inserito il seguente:
“Art. 44 bis (Norme particolari in materia di scioglimento dell'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A) - 1. Nel caso in cui l'incarico di intermediazione conferito a soggetti iscritti nella sezione A del registro si sciolga per il verificarsi di una circostanza eccezionale e non prevedibile da parte dell'impresa preponente, l'impresa, in attesa del conferimento dell'incarico ad altro intermediario iscritto nella sezione A, può assumere temporaneamente, attraverso la preposizione di un proprio dipendente quale institore, la gestione diretta dell'attività a condizione che:
 - a) entro sessanta giorni dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di intermediazione o l'impresa ne abbia avuto notizia, conferisca un incarico ad altro soggetto iscritto nella sezione A e ne dia comunicazione all'ISVAP entro i successivi dieci giorni;
 - b) l'impresa, per continuare ad avvalersi dei soggetti iscritti nella sezione E che svolgevano l'attività per l'intermediario il cui rapporto si è sciolto, nonché degli addetti all'attività di intermediazione all'interno dei locali del medesimo intermediario, assuma, con atto sottoscritto dal legale rappresentante, la responsabilità per l'operato di tali soggetti fino all'iscrizione nella sezione E del registro da parte dell'intermediario al quale è stato conferito l'incarico ai sensi della lettera a), dei soggetti di cui quest'ultimo intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali.
2. Nel corso della gestione diretta i soggetti iscritti nella sezione E, dei quali l'impresa continui ad avvalersi ai sensi del comma 1, lettera b), rimangono iscritti nel registro.



3. *L'ISVAP si riserva di verificare la sussistenza delle circostanze eccezionali e non prevedibili di cui al comma 1.*
4. *L'impresa preponente comunica all'ISVAP, entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui è stato sciolto l'incarico di intermediazione o l'impresa ne abbia avuto notizia, l'assunzione in gestione diretta dell'attività dell'intermediario, indicando le circostanze di cui al comma 1, attestate dalla relativa documentazione di supporto, nonché il nominativo del dipendente preposto in qualità di istitutore. L'impresa dà notizia dell'avvio e della cessazione della gestione diretta attraverso la pubblicazione di una apposita comunicazione sul proprio sito internet.*
5. *L'intermediario a cui è stato conferito l'incarico di intermediazione ai sensi del comma 1, lettera a), provvede a richiedere l'iscrizione nel registro dei soggetti di cui intenda avvalersi per lo svolgimento dell'attività di intermediazione al di fuori dei propri locali. L'ISVAP provvede alla cancellazione d'ufficio dal registro dei soggetti di cui al comma 2 per i quali il nuovo intermediario non abbia richiesto l'iscrizione.*
6. *Nel caso in cui l'impresa non abbia comunicato all'ISVAP nei termini di cui al comma 1, lettera a), l'avvenuta sostituzione dell'intermediario il cui rapporto si è sciolto, l'ISVAP provvede alla cancellazione d'ufficio dal registro dei soggetti iscritti nella sezione E dei quali il medesimo intermediario si avvaleva.*
7. *Nei casi previsti dal comma 5 e dal comma 6 la cancellazione dei soggetti iscritti nella sezione E del registro non ha luogo se tali soggetti sono stati iscritti nel registro anche da altri intermediari.”.*

Art. 20

(Modifiche all'articolo 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 47, comma 3, penultimo periodo, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole: *“cinquecento euro annui”* sono sostituite dalle parole: *“settecentocinquanta euro annui”*.

Art. 21

(Modifiche all'articolo 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
 - a) il comma 1 è soppresso;
 - b) al comma 2:
 - 1) la lettera a), è sostituita dalla seguente: *“a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all'allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati;”*;
 - 2) dopo la lettera a), è inserita la seguente: *“a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui all'allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento;”*;
 - c) al comma 3, primo periodo, le parole: *“di cui al comma 1 e 2”* sono sostituite dalle parole: *“di cui al comma 2”* e, al secondo periodo, le parole: *“dai commi 1 e 2”* sono sostituite dalle parole: *“dal comma 2.”*;
 - d) al comma 5, le parole: *“dagli obblighi informativi di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a),”* sono sostituite dalle parole: *“dagli obblighi informativi di cui al comma 2, lettere a) e a bis),”*.



Art. 22

(Modifiche all'articolo 51 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 51, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, nel primo periodo, le parole: *“L’informativa di cui all’articolo 49, commi 1 e 2,”* sono sostituite dalle parole: *“L’informativa di cui all’articolo 49, comma 2,”* e nel secondo periodo, le parole: *“L’informativa di cui all’articolo 49, comma 1 e comma 2, lettera a)”* sono sostituite dalle parole: *“L’informativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettere a) ed a bis),”*.

Art. 23

(Modifiche all'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 54, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
 - a) nel secondo periodo le parole: *“e comunque non oltre i cinque giorni successivi”* sono sostituite dalle parole: *“e comunque non oltre i dieci giorni successivi”*;
 - b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: *“ Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti agli intermediari nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti.”*

Art. 24

(Inserimento dell'articolo 54 bis nel Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. Dopo l'articolo 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è inserito il seguente:

“Art. 54 bis (Fideiussione bancaria) - 1. Le disposizioni dell’articolo 54 non si applicano agli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D che possono documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al quattro per cento dei premi incassati, con un minimo di euro quindicimila. A tal fine, i premi sono considerati al netto degli oneri fiscali.

2. La fideiussione bancaria stipulata dagli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D deve prevedere l’operatività della garanzia a prima richiesta e deve assicurare il mantenimento costante delle caratteristiche di cui al comma 1.

3. Ai fini del rilascio della fideiussione è preso a riferimento l’ammontare dei premi incassati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello della stipulazione.”

Art. 25

(Modifiche all'articolo 56 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 56 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:

“Art. 56 (Contratti in forma collettiva) - 1. Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni degli articoli 48, 49, comma 2, lettera b) e 51 si applicano nei confronti degli assicurati, oltre che del contraente.



La documentazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera b), è consegnata agli assicurati dal contraente.”.

Art. 26

(Modifiche all'articolo 57 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 57 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, è modificato come segue:
 - a) al comma 1:
 - 1) nell'alinea, le parole: *“nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 36”* sono soppresse;
 - 2) la lettera d) è soppressa;
 - 3) alla lettera e), sono inserite, in fine, le parole: *“, inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dal comma 5 del medesimo articolo;”*;
 - 4) la lettera g), è sostituita dalla seguente: *“g) l'iscrizione nella sezione E dei soggetti di cui si avvalgono e l'aggiornamento professionale effettuato dagli stessi, la documentazione relativa agli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 42 con riguardo agli addetti operanti all'interno dei propri locali, nonché la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'articolo 38, comma 5.”*;
 - 5) nell'ultimo periodo, le parole: *“, che provvedono tempestivamente a comunicare all'ISVAP i luoghi, diversi dalla sede legale, dove tale documentazione è eventualmente conservata”* sono soppresse;
 - b) al comma 3, le parole: *“, presso la sede legale o i diversi luoghi comunicati all'ISVAP,”* sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le parole: *“, inclusa la eventuale documentazione attestante la sussistenza delle cause giustificative dell'esonero dall'aggiornamento professionale previste dall'articolo 38, comma 5.”*.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 59 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 59, comma 1, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole: *“le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190”* sono sostituite dalle parole: *“le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”*.

Art. 28

(Modifiche all'articolo 60 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. All'articolo 60, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, le parole: *“previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190”* sono sostituite dalle parole: *“previste dall'articolo 67 novies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”*.



Art. 29

(Modifiche all'articolo 62 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 62 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è modificato come segue:
 - a) al comma 2, lettera a):
 - 1) dopo il punto 3) è inserito il seguente: *"3 bis) rilascio di false attestazioni in sede di offerta o di esecuzione del contratto di assicurazione;"*;
 - 2) il punto 5) è sostituito dal seguente: *"5) mancata costituzione del conto corrente separato previsto dall'articolo 54 o mancata stipulazione della fideiussione bancaria prevista dall'articolo 54 bis;"*;
 - 3) dopo il punto 5) è inserito il seguente: *"5 bis) versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese in conti correnti diversi dal conto corrente separato di cui all'articolo 54;"*;
 - b) al comma 2, lettera b):
 - 1) al punto 1), le parole: *"o comma 5"* sono sostituite dalle parole *"o comma 6"*;
 - 2) dopo il punto 10) sono inseriti i seguenti:
"10 bis) costituzione di un conto corrente separato non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 54 o stipulazione di una fideiussione bancaria non conforme alle disposizioni previste dall'articolo 54 bis;";
10 ter) versamento dei premi nel conto corrente separato oltre i termini previsti dall'articolo 54, comma 2;";
 - 3) dopo il punto 15) è aggiunto il seguente:
"16) stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in assenza dell'attestato dello stato di rischio o dell'acquisizione dei dati inerenti all'identità del contraente e, se persona diversa, dell'intestatario del veicolo o a condizioni diverse da quelle spettanti all'assicurato in base ai dati risultanti dall'attestato dello stato di rischio o relativi all'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa;".

Art. 30

(Suppressione dell'articolo 74 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006)

1. L'articolo 74 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 è soppresso.

Art. 31

(Allegati al Regolamento)

1. Secondo i termini di cui all'articolo 33, comma 3):
 - a) gli allegati al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 sono sostituiti dagli allegati al presente Provvedimento;
 - b) l'elenco degli allegati di cui al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, come sostituito dall'articolo 1 del Provvedimento ISVAP n. 2473 del 16 novembre 2006, è sostituito dal nuovo elenco, allegato al presente Provvedimento.



Art. 32
(Abrogazioni)

1. Secondo i termini di cui all'articolo 33, comma 3, è abrogato il Provvedimento ISVAP n. 2473 del 16 novembre 2006.

Art. 33
(Entrata in vigore)

1. Gli articoli 1, 2, 16, comma 1, lettera a), punti da 1 a 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del presente Provvedimento entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), si applica alle sessioni di esame indette a partire dal 1° febbraio 2010.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del presente Provvedimento entrano in vigore il 1° gennaio 2010.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, comma 1, lettera a), punto 6 e lettere b), c) d) e) ed f), 30, 31 e 32 del presente Provvedimento entrano in vigore il 1° ottobre 2009.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), del presente Provvedimento si applicano con riferimento ai conferimenti, alle variazioni e alle cessazioni di incarichi agenziali o di incarichi per l'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa intervenute a partire dal 1° ottobre 2009.

Art. 34
(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

